



Comune di Montirone

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO D'ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2024

Sommario

Articolo 1 - Finalità del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Definizione e peculiarità del volontariato civico	3
Articolo 3 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 4 - Ambito di intervento	4
Articolo 5 - Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici	5
Articolo 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici.....	5
Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo	5
Articolo 8 - Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico	6
Articolo 9 - Periodo di valutazione preliminare.....	6
Articolo 10 - Modi di svolgimento del servizio	7
Articolo 11 - Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione.....	7
Articolo 12 - Verifiche delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione.....	8
Articolo 13 - Rapporto con le Associazioni di volontariato.....	8
Articolo 14 - Attestazioni delle esperienze e altre utilità.....	9
Articolo 15 - Utilizzo delle attrezzature	9
Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali.....	9

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento è mosso dalla volontà ferma dell'Amministrazione di dare spessore di concretezza ai principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Montirone.
2. L'Amministrazione Comunale attraverso il presente regolamento individua uno strumento per incanalare la propria azione nel settore del volontariato nella direzione del riconoscimento del volontario singolo, che si predispone a collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme in esso contenute, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.
3. L'Ente ha tra i principi ispiratori della propria azione di governo la promozione della conoscenza e la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune da conseguirsi attraverso diversificati, efficaci innovativi strumenti di comunicazione e informazione istituzionale, e si propone quindi di stimolare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica, tramite iniziative e servizi progettati per attrarre i cittadini verso i valori del volontariato, al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei medesimi, in maniera correlata con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici, o da Enti No-profit.
4. Il Volontariato civico deve dunque considerarsi come strumento di espressione del principio, contenuto nell'articolo 118 comma terzo della Carta Costituzionale, della sussidiarietà orizzontale, e come strumento di espressione del principio contenuto nel comma 5° dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 267/2000, in forza del quale "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"; ed infine come strumento coerente con i principi desumibili dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del terzo settore" sul valore e la funzione sociale dell'attività del volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, di cui occorre promuovere lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e favorire l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 2 - Definizione e peculiarità del volontariato civico

1. Il presente Regolamento detta la disciplina del volontariato individuale, che può declinarsi come l'insieme delle attività che, per fini di impegno civile e solidarietà, i singoli cittadini si determinano a prestare in modo transitorio o definitivo, senza fini di lucro, anche indiretto. Detto insieme di attività, assume particolare rilievo stante il fatto che si delinea una coincidenza tra gli obiettivi citati nel precedente articolo 1, che muovono l'Amministrazione Comunale e l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile, cioè di quanti si attivano in linea con i principi desumibili dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo settore", codice che definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione".
2. Il servizio civico si connota per essere svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita, quindi non suscettibile di essere retribuito in alcun modo, nemmeno se in tal senso si dispone il beneficiario; esso concerne, in via indicativa, gli ambiti cui ha riguardo il successivo articolo 4 rispetto ai quali l'Amministrazione Comunale ha per legge, disposizioni statutarie o di livello regolamentare, l'obbligo di attivarsi.
3. Il volontariato civico si connota per il fatto di integrare, e non di sostituire, i servizi del terzo settore e di altri servizi già erogati dall'Amministrazione, con la conseguente impossibilità di utilizzo dei volontari in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, questi, infatti sono chiamati ad esprimere un apporto

collaborativo con il fine unico di arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare modalità d'intervento innovative con l'originalità del proprio contributo.

Articolo 3 - Oggetto del regolamento

1. Per quanto indicato negli articoli precedenti il Comune di Montirone istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di stimolare, consentire e valorizzare il senso di responsabilità sociale, civile e l'espressione solidaristica dei cittadini, in relazione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso la fruizione istituzionale (non estemporanea ma programmata) dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al precedente comma 1 (attività di seguito definita "Volontariato Civico") e regola tutto quanto concerne l'Albo Comunale dei Volontari Civici mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
3. Con successivo provvedimento della Giunta Comunale sarà individuato l'Ufficio preposto alla gestione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici.

Articolo 4 - Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti, altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario sono le seguenti:
 - a) finalità di carattere sociale, che per tali devono intendersi quelle rientranti nell'area socioassistenziale e socio-educativa, cui ha riguardo l'articolo 5 del Codice del terzo settore, punti 1-4-6-7, relative agli interventi di promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale, gli interventi a tutela dei diritti e della promozione della persona con forme di sostegno ai singoli in difficoltà nell'espletamento dei propri doveri, il sostegno ai compiti di cura e la promozione delle politiche familiari, la promozione di iniziative in ambito giovanile (a titolo meramente indicativo si annoverano le collaborazioni nei centri estivi rivolti ai ragazzi delle scuole, la collaborazione nel doposcuola, il sostegno nello svolgimento di attività didattiche, il servizio di accompagnamento diversamente abili e anziani, il disbrigo piccole commissioni ai diversamente abili e anziani, l'articolazione di iniziative per il coinvolgimento dei diversamente abili in attività formative nei percorsi di inclusione e di sviluppo dell'autonomia, l'articolazione di corsi di lingua e di economia domestica nei percorsi di integrazione dei cittadini non comunitari ecc.);
 - b) finalità di carattere civile, che possono utilmente riferirsi all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, punti 1 parte e 2, inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, della natura e del patrimonio storico ed artistico, la tutela e il miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, ed in particolare la tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale (a titolo meramente indicativo piccole manutenzioni scuole e verde pubblico, interventi per la conservazione in condizioni di massimo decoro dei luoghi deputati al culto dei morti, servizio di accompagnamento scolastico per raggiungimento dei plessi scolastici in maniera alternativa all'uso dei mezzi di trasporto collettivo e privato, collaborazione in azioni per la protezione dell'utenza debole - pedoni - in momenti nevralgici della circolazione, come l'ingresso e l'uscita degli scolari dai relativi istituti scolastici, collaborazione nella sorveglianza attenta sull'uso degli spazi pubblici e in particolare delle aree a parco e delle aree di verde attrezzato, lo sviluppo di iniziative per il contrasto di comportamenti incidenti sul decoro e l'integrità dell'ambiente per il contrasto alle diverse forme di inquinamento).
 - c) finalità di carattere culturale, che possono utilmente riferirsi all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, punti 3 e 5, ovvero all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, la promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative e turistiche, la promozione del dibattito, del confronto e delle iniziative

culturali che valorizzi e impegni le diverse espressioni dell'associazionismo culturale locale, di diversa estrazione (laica, religiosa ecc.). Rientrano in questo ambito anche le attività di formazione permanente. Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza e inoltre, a titolo meramente indicativo, l'assistenza attiva nelle attività di comunicazione - fotografie video- servizio di traduzione, di interprete, assistenza amministrativa alle associazioni.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari, individuando i servizi presso i quali quest'ultimi potranno essere inseriti.

Articolo 5 - Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

1. Il Comune istituisce l'Albo dei Volontari civici, ripartito per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività, espressione di impegno sociale e civico, indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo avverranno a cura dell'Ufficio individuato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 16 e non superiore a 75 anni;
 - b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico, fermo il fatto che potranno svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Per tale ultima ipotesi, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica, antecedentemente all'iscrizione all'albo o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche;
 - c) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o suscettibili di ledere l'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - d) con riferimento ai cittadini non comunitari ricorre l'ulteriore requisito di essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione, in ordine ai più diversi profili della persona e delle relazioni di questa.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

1. Coloro che intendono svolgere il Volontariato Civico devono essere iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. All'albo comunale dei Volontari civici possono iscriversi coloro che siano in possesso dei requisiti, abbiano inoltrato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei per quanto indicato nel precedente art.6 del regolamento in parola.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo che sarà reso reperibile presso gli sportelli delle diverse aree del Comune coinvolte nella dinamica del volontariato civico (come desumibili dal precedente articolo 4 del presente regolamento) e sul sito web istituzionale.

4. Nella domanda di iscrizione dovranno trovare indicazione:
 - a) le generalità complete del volontario e la relativa residenza;
 - b) l'autodichiarazione circa l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o suscettibili di ledere l'immagine di quest'ultima;
 - c) le preferenze in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - d) l'accettazione integrale del presente regolamento.
5. Le persone al momento della presentazione della domanda d'iscrizione potranno esprimere la propria disponibilità sia con riferimento a tutte le attività indicate nel precedente articolo 4 o circoscrivere la stessa a solo una o più di esse.
6. La domanda può essere avanzata in qualsiasi periodo dell'anno.
7. Ferma comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario, periodicamente potranno essere pubblicati all'albo pretorio, o esposti nei luoghi abituali e pubblicati sito web del Comune, avvisi pubblici diretti al coinvolgimento dei volontari in attività particolari (ad esempio legate ad iniziative comunali una tantum) comunque riconducibili negli ambiti indicati all'art.4.
8. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'Ufficio coinvolto nella specifica dinamica del volontariato civico in relazione alle caratteristiche della candidatura, ovvero alle opzioni circa gli ambiti rispetto ai quali il cittadino esprime disponibilità, se l'istanza d'iscrizione all'albo concerne più ambiti all'esame della stessa vi provvedano congiuntamente gli uffici interessati, i Responsabili dell'ufficio o degli uffici, provvedono, a secondo i casi, all'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere l'integrazione della documentazione presentata per supportare la candidatura.
9. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Articolo 8 - Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico

1. I Responsabili delle diverse aree dell'Amministrazione Comunale verificata l'opportunità di far svolgere un'attività di Volontariato Civico, consultano l'Albo Comunale dei Volontari Civici e scelgono, in base ai requisiti soggettivi e tra gli iscritti non attivi, gli iscritti potenzialmente idonei all'attività in questione; qualora il numero di iscritti potenzialmente idonei sia superiore al numero dei posti da assegnare la precedenza, a parità di requisiti, si determina in riferimento alla valutazione del livello di motivazione e all'attitudine del candidato secondo il meccanismo di cui al successivo comma.
2. I Volontari Civici, preselezionati (potenzialmente idonei) di cui al precedente comma 1, vengono singolarmente convocati per un colloquio con il Responsabile dell'Area cui fa capo l'ambito in cui verrà impiegato lo stesso volontario. Detto colloquio, che mira a verificare la motivazione dell'aspirante volontario civico, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto, è svolto congiuntamente da più responsabili d'area per il caso si concreti contestualità sull'opportunità di far svolgere un'attività di Volontariato Civico, sempreché il cittadino sia iscritto a più sezione dell'albo di cui al precedente articolo.
3. Conclusi i colloqui, il responsabile dell'area interessata, (o i responsabili per l'ipotesi indicata nel precedente punto 2) dispone, con proprio provvedimento, l'affidamento dell'attività, e approva il testo della convenzione contenente i dettagli organizzativi dello specifico rapporto di collaborazione.

Articolo 9 - Periodo di valutazione preliminare

1. A tutela sia dei cittadini che della stessa Amministrazione Comunale, si ritiene utile sottoporre a periodo di valutazione preliminare il volontario civico per un arco temporale variabile, in relazione al settore d'impiego.

2. Esauritosi il periodo di valutazione, fatta salva diversa disposizione del responsabile del settore, il volontario civico sarà operativo a tutti gli effetti.

Articolo 10 - Modi di svolgimento del servizio

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta riprodotte tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio contenute nella disposizione dirigenziale di affidamento; nella comunicazione devono essere indicati, in forma chiara, il giorno e l'ora di inizio dell'attività, la durata del periodo di valutazione preliminare, il luogo di svolgimento del servizio (per lo svolgimento in luoghi diversi, indicare quello "base"), il nome e il recapito telefonico d'ufficio del Funzionario della Sezione e, se diverso, del dipendente comunale, referente per il servizio affidato.
2. Prima di iniziare l'attività il Volontario Civico dovrà procedere alla sottoscrizione, per accettazione, alla convenzione approvata con il provvedimento dirigenziale indicato al comma 3 del precedente art. 8.
3. Per l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento dell'attività assegnata.
4. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è assegnato; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".
5. Il Responsabile dell'Area cui fa capo la specifica sezione dell'albo o il dipendente comunale da questo delegato a referente per l'attività del Volontario Civico, hanno il compito di informare e rendere edotto il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle attività e delle disposizioni cui attenersi; è a loro rimesso anche il compito della verifica sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.
6. Il Responsabile dell'Area cui inerisce la specifica Sezione dell'albo in cui è impegnato il volontario valuta l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative, e può indicare a quest'ultimo documenti o ambiti amministrativi cui il Volontario Civico non può accedere.

Articolo 11 - Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione

1. Ogni cittadino può richiedere all'Amministrazione di esprimere azioni di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.
2. L'Amministrazione, per contro, si riserva la facoltà di valutare le offerte di collaborazione dei volontari ponendo in relazione le specifiche esigenze degli interventi progettati con le esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinali e psicofisici.
3. Il Volontariato Civico si connota per essere prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere pertanto retribuito in alcun modo, nemmeno in via indiretta; non può in ogni caso prefigurare un rapporto di dipendenza o legittimare diritti di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto che non trovi previsione espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non integra un rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce le coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; le coperture assicurative vengono attivate esclusivamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati (attivi) e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
5. Una volta entrati in servizio i Volontari Civici devono ottenere dall'Amministrazione la

scheda della valutazione del rischio relativa alla mansione da loro ricoperta. La formazione specifica, che permetterà al volontario di svolgere la propria funzione, sarà a carico dell'Ufficio cui volontario sarà destinato.

6. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
7. Dall'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può farsi derivare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né motivo di pregiudizio della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
8. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è obbligata in riferimento a tutti gli adempimenti desumibili dal Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
9. Lo svolgimento del Volontariato Civico non determina il diritto a fruire della mensa dei dipendenti comunali.

Articolo 12 - Verifiche delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici

1. L'Amministrazione Comunale nel vigilare sul corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, nelle forme previste dall'Art. 10, del presente regolamento, ha facoltà di sospendere o porre termine in qualsiasi momento alla collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
 - a) venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva comportato l'avvio dell'attività da parte del Volontario Civico;
 - b) da essa possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - c) vengano meno, per fatti successivi all'iscrizione nell'albo, le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - d) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
 - e) l'Amministrazione non ritenga più opportuno un ambito specifico di impiego del volontario civico.
2. Il Volontario Civico il cui comportamento nell'esercizio del rapporto di collaborazione ne determini la cessazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere b- d, del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non può più essere iscritto.
3. La collaborazione cessa di norma alla data indicata nella convenzione richiamata al comma 3 del precedente art. 8. Prima della conclusione del periodo di attività, l'Amministrazione Comunale, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del Volontario Civico, può determinarsi a prolungare la collaborazione con il medesimo Volontario se lo stesso è disponibile.
4. L'Amministrazione Comunale effettua periodicamente la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Articolo 13 - Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione assume l'impegno a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari, in modo pienamente libero e consapevole, possano scegliere se instaurare rapporti con le realtà associative. L'Amministrazione, assume, altresì, l'impegno a promuovere occasioni di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, in maniera tale che questi ultimi possano cogliere le articolate e cospicue sollecitazioni scaturenti dalla vita associativa.

2. L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non definisce una situazione di incompatibilità con il fatto di essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche servirsi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.
3. L'Amministrazione Comunale ritiene suo precipuo interesse, promuovere lo svolgimento di incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato allo scopo:
 - di dare impulso alle organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - di procedere alla ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come emergente dall'attività delle suddette organizzazioni di Volontariato;
 - della focalizzazione delle priorità e di proposte di interventi di solidarietà sociale; attraverso il confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 14 - Attestazioni delle esperienze e altre utilità

1. Dietro specifica istanza del Volontario, esauritosi il servizio di volontariato, l'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altri enti sovra comunali deputati a questo fine, può rilasciare una attestazione sulle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività (che comprenda una descrizione delle attività svolte, il numero di ore e il periodo temporale di riferimento).

Articolo 15 - Utilizzo delle attrezzature

2. L'Amministrazione Comunale pone a disposizione dei Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, che si rilevano necessarie allo svolgimento del servizio; comprese le attrezzature e/o i dispositivi antinfortunistici, se l'utilizzo è necessitato secondo la vigente normativa di riferimento.
3. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo nella proprietà o disponibilità comunale è a carico dell'Amministrazione Comunale ogni spesa inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, la copertura assicurativa per la responsabilità civile, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada in condizioni di piena efficienza del veicolo stesso.
4. Il Volontario Civico ha l'onere di conservare la propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; nell'ipotesi di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile dell'Area nel cui ambito si esprime l'azione del volontario.
5. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta definiti a seconda dei casi specifici.
6. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; per le ipotesi di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, l'onere della cura e della responsabilità si produrranno fino al discarico.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento il riferimento è alle leggi vigenti.